

**SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE**  
**ex art. 11, comma 6, lett. d), c.g.c.**

**Sentenza n. 31/2020/RGC depositata in data 12/11/2020.**

**RICORSO:** annullamento e/o riforma della deliberazione n. 88/2020/FRG della Sezione regionale di controllo per il Trentino Alto Adige - sede di Trento, depositata in data 18 marzo 2020, con la quale è stata accertata la non regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare ricorrente, per il periodo che va dall'1.1.2019 al 31.12.2019.

**RICORRENTE:**

Gruppo consiliare "Die Freiheitlichen", in persona del presidente *pro tempore* e capogruppo.

**RESISTENTI:**

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Trentino Alto Adige – sede di Trento, Procuratore generale presso la Corte dei conti, Presidente del Consiglio regionale della regione Trentino Alto Adige, Presidente della Giunta regionale della regione Trentino Alto Adige.

**QUESTIONE RISOLTA:** la piena dimostrazione dell'effettività della spesa, in considerazione di una oggettiva difficoltà per la natura della prestazione svolta a favore del gruppo consiliare, può essere fornita attraverso la produzione di una documentazione equivalente a quella tipica, la cui validità e sufficienza sono assicurate in ragione del c.d. principio sostanzialistico.

**Riferimenti normativi:** *c.g.c.:* art. 11, c. 6, lett. d); artt. 123 e ss.; *c.p.c.:* art. 345; **D.L. n. 18/2020;** **D.L. n. 174/2012:** art. 1; **DPCM del 21.12.2012:** art. 1 dell'All. A); art. 3; **Regolamento regionale n. 33/2013:** art. 9.

**Decisioni conformi:** cfr. *ex multis* **SS.RR.**, sent. n. 16/2019/EL; sent. n. 28/2018/RGC; sent. n. 28/2017/EL; sent. n. 25/2017/EL; sent. n. 23/2017/EL; sent. n. 15/2017/EL; sent. n. 10/2017/EL; sent. n. 59/2014/EL; sent. n. 45/2014/EL; sent. n. 42/2014/EL; sent. n. 40/2014; sent. n. 39/2014/EL; sent. n. 34/2014/EL; sent. n. 29/2014/EL; sent. n. 3/2014/EL; **Corte Cost.:** sent. n. 1/2017; sent. n. 104/2016; sent. n. 39/2014.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA**

Con riferimento al merito della vicenda giuridica, relativa all'idoneità della documentazione atta a dimostrare l'inerenza della prestazione svolta da un collaboratore rispetto alle finalità istituzionali perseguite dal gruppo consiliare, il Collegio giudicante ha statuito che: <<La circostanza...che il **DPCM 21 dicembre 2012** contenente le linee guida per la predisposizione dei rendiconti preveda, all'art. 3, comma 3, quale documentazione contabile da allegare al rendiconto del gruppo consiliare, "per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, ... il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi" non esaurisce le possibilità di rintracciare altri congrui ed univoci elementi probatori idonei a far ritenere regolari le spese sostenute>>, riconoscendosi, così come nella fattispecie sottoposta al vaglio del giudice contabile, <<la sufficienza delle movimentazioni del conto corrente e delle quietanze di pagamento, quali elementi idonei a superare in concreto la carenza documentale riscontrata dalla Sezione regionale e, quindi, a comprovare in ogni caso la veridicità e correttezza della spesa e l'effettivo impiego per finalità istituzionali del Gruppo, anche in aderenza ai più generali principi di ragionevolezza e di prevalenza della sostanza sulla forma>>.

## ABSTRACT

Le Sezioni riunite, accogliendo il ricorso presentato dal gruppo consiliare interessato, hanno preliminarmente evidenziato che <<circa la possibilità per le SS.RR. in speciale composizione di prendere in considerazione documenti nuovi rispetto a quelli sulla base dei quali è stata assunta la pronuncia impugnata, attesa la documentazione aggiuntiva prodotta dal Gruppo ricorrente in questa sede contenziosa>> e <<trattandosi, quindi, di giurisdizione piena ed esclusiva in un unico grado, non trovano ruolo, nei giudizi in questione, le regole processuali che delimitano l'oggetto del giudizio di appello in tema di effetti devolutivi del gravame e di divieto di "nova" in appello ai sensi dell'art. 345 Cod. proc. Civile>>, puntualizzando a tal ultimo riguardo che, tuttavia, <<la produzione documentale in sede contenziosa è ammissibile, se ed in quanto, integri quanto già in atti sviluppando un principio di prova, comunque, presente nella fase di controllo>>.

Con riguardo, invece, alle spese di personale, sostenute direttamente dai gruppi consiliari, in relazione, come nel caso di specie, all'operatività di un contratto di consulenza intercorso tra la compagine consiliare ricorrente ed un professionista legale, le Sezioni riunite hanno specificato, anche in forza della legislazione vigente in materia, che le linee guida, contenute nel D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, non contengono un'elencazione tassativa dei documenti probatori idonei a dimostrare la correttezza, l'inerenza e la congruità della spesa sostenuta rispetto ai fini istituzionali perseguiti dal gruppo consiliare, che l'abbia autorizzata.

In particolare, il riferimento al contratto di lavoro e alla documentazione certificativa degli obblighi previdenziali ed assicurativi adempiuti, ex art. 3 del D.P.C.M. menzionato, non compromettono le ultronee possibilità di fornire congrui ed univoci elementi probatori, atti a dimostrare la regolarità e la legittimità della spesa rendicontata.

Tanto ciò è vero che il giudice contabile ha riconosciuto che <<il Gruppo consiliare...anche in considerazione della oggettiva difficoltà per la natura della prestazione svolta di far emergere una esaustiva documentazione, si ritiene abbia fornito piena dimostrazione dell'effettività della spesa, attraverso la produzione di una documentazione equivalente a quella tipica, la cui validità e sufficienza sono assicurate con riferimento al cosiddetto principio sostanzialistico>>.